

**REGOLAMENTO (CE) N. 1012/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 1999**

**che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),  
considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali

prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1999.

Esso si applica dal 22 settembre al 5 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

| Periodo: dal 22 settembre al 5 ottobre 1999 |                                           |                                         |                        |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Prezzi comunitari<br>alla produzione        | Garofani<br>a fiore singolo<br>(standard) | Garofani<br>a fiore multiplo<br>(spray) | Rose<br>a fiore grande | Rose a<br>fiore piccolo |
|                                             | 12,10                                     | 8,81                                    | 22,35                  | 10,60                   |
| Prezzi comunitari<br>all'importazione       | Garofani<br>a fiore singolo<br>(standard) | Garofani<br>a fiore multiplo<br>(spray) | Rose a<br>fiore grande | Rose a<br>fiore piccolo |
| Israele                                     | —                                         | —                                       | 7,54                   | 7,56                    |
| Marocco                                     | —                                         | —                                       | —                      | —                       |
| Cipro                                       | —                                         | —                                       | —                      | —                       |
| Giordania                                   | —                                         | —                                       | —                      | —                       |
| Cisgiordania e<br>Striscia di Gaza          | —                                         | —                                       | —                      | —                       |